Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 18 ottobre 1926** — **Numero 242**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2029.

REGIO DECRETO 15 agosto 1926, n. 1733.

Approvazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito in legge con la legge del 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato con decorrenza dal 1° luglio 1926 l'annesso ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 85. — CASATI.

Ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

CAPO I.

Classificazione e trattamento economico del personale.

Art. 1.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi si divide nelle seguenti categorie:

I categoria, comprendente un ruolo di personale direttivo postale e telegrafico ed un ruolo di ingegneri specializzati (1);

II categoria, comprendente un ruolo di capi di ufficio, un ruolo di ufficiali esecutivi ed un ruolo di personale tecnico-speciale (2);

III categoria (personale subalterno), comprendente un ruolo speciale ed un ruolo comune.

Le tabelle nn. 1, 2 e 3, risultanti dall'allegato *A* al presente ordinamento, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, determinano le piante numeriche, i gradi ed il trattamento economico di dette categorie.

Le piante numeriche suddette non comprendono il personale delle nuove Provincie di cui alle tabelle annesse al R. decreto-legge n. 760 del 1° maggio 1925.

Art. 2.

Il corpo degli ingegneri specializzati (allegato *A*, tabella n. 1, lettera *b*) è posto alla immediata dipendenza del direttore generale delle poste e dei telegrafi, ed esegue tutti gli incarichi di carattere ispettivo e tecnico-scientifico che dal direttore generale stesso gli sono affidati.

Può inoltre assumere presso l'Istituto superiore, le Direzioni provinciali, i Circoli di costruzione e gli uffici principali telegrafici le mansioni proprie del personale di pari grado del ruolo direttivo postale-telegrafico e per quel periodo di tempo che il direttore generale creda opportuno.

Art. 3.

Oltre al personale di ruolo di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione postale-telegrafica può assumere, con contratto a termine della durata di cinque anni nei luoghi ove si manifesti deficienza di personale, impiegati esecutivi e d'ordine ed agenti subalterni a retribuzione giornaliera, o ad opera, sino a raggiungere il limite massimo di 5000 impiegati e 5000 agenti, non compreso in tal numero il personale femminile previsto dall'art. 9 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028.

Le norme del contratto d'impiego e le mansioni a cui può essere adibito il detto personale sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

L'assunzione ha luogo in base a concorsi ai quali possono partecipare anche persone residenti in luoghi diversi da quelli ove gli impiegati ed agenti da assumere sono destinati a prestare servizio.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione suddetto, nei limiti dei fondi di bilancio complessivamente stanziati per il personale e per turni, di servizio straordinario, ed in corrispondenza a riduzioni numeriche degli impiegati ed agenti di ruolo. La consistenza del personale di ruolo, agli effetti delle riduzioni numeriche di cui sopra, è calcolata in 13.300 impiegati e 17.500 agenti, in base agli assegni risultanti dai ruoli organici in vigore al 30 giugno 1926, tanto per il personale del gruppo *C* quanto per gli agenti subalterni, compresi il personale delle nuove Provincie di cui alle tabelle annesse al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 760, ed il personale sistemato nei ruoli transitori, di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ed esclusi gli addetti ai servizi telefonici.

Col bando di concorso è notificata la retribuzione del personale da assumere a giornata, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

(1) Il trattamento economico del personale di I categoria è quello stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, per il personale di gruppo *A*.

(2) Il trattamento economico del personale di II categoria è quello stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, per il personale di gruppo *C*, salvo per gli impiegati provvisti di licenza di scuola media di 2° grado, ed assunti in servizio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 dell'ordinamento, ai quali si applica il trattamento economico del gruppo *B*.

La misura della retribuzione stessa è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Quando si tratti di personale da assumere con retribuzione ad opera, nel bando di concorso è fissato il limite minimo della prestazione obbligatoria.

L'assunzione del personale femminile per contratto a termine è limitata ai lavori a cottimo. Non sono ammesse ai concorsi le donne maritate. Il matrimonio di quelle che saranno assunte in servizio dopo la pubblicazione del presente decreto, importa la risoluzione del contratto d'impiego.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da qualsiasi Amministrazione pubblica, nè i dispensati in applicazione dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha la facoltà, in occasione di esigenze straordinarie dei servizi, o per lavori inerenti alla costruzione e manutenzione delle linee, o per il lavoro di apprendista nelle officine o quando occorra sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente e non sia il caso di provvedere col personale di cui all'art. 3 del presente ordinamento, di valersi dell'opera di personale maschile diurnista.

Tale personale è assunto dalle Direzioni provinciali, previa autorizzazione, di volta in volta, del direttore generale, e nei limiti degli stanziamenti appositamente inscritti in bilancio; è retribuito a giornate di lavoro, coi criteri di cui al 5° comma del suddetto art. 3; è licenziato appena l'Amministrazione non abbia più bisogno dell'opera sua ed, in ogni modo, non oltre il terzo mese dall'assunzione in servizio, eccetto per gli allievi meccanici, che possono essere mantenuti in servizio con le norme da stabilirsi ai sensi dell'art. 13 del presente ordinamento.

CAPO II.

Reclutamento ed avanzamento.

Art. 5.

Per ottenere la nomina ad impiegato od agente di ruolo, o l'ammissione agli impieghi per contratto a termine nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato per la prima categoria, l'età di 28 anni, e per le altre categorie, quella di 25. Il limite minimo di età può essere elevato sino ai 21 anni quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno;

2° avere compiuto lodevolmente (per i maggiorenni) il servizio di leva, oppure esserne stato esonerato per motivi che non siano tali da influire sul rendimento del servizio;

3° essere fornito degli altri requisiti generali indicati dall'art. 1 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 e di quelli speciali prescritti, a seconda dei casi, dagli articoli seguenti.

Dagli impieghi di ruolo è escluso il personale femminile; quello esistente è conservato sino ad eliminazione e non può progredire oltre il grado 10°.

I limiti massimi di età stabiliti dal presente articolo possono essere elevati nei casi previsti dal 4° comma dell'art. 7 del presente ordinamento, ferme le norme circa il limite massimo d'età degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare e degli ex combattenti.

Art. 6.

I titoli di studio indicati nell'art. 16 lettere *a*) e *c*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono rispettivamente per l'ammissione alla prima ed alla seconda categoria.

Per l'ammissione ai posti di I categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati è necessario possedere la laurea di ingegnere civile o la laurea in fisica o in chimica.

L'Amministrazione può stabilire, col decreto che bandisce il concorso, la speciale facoltà o il corso di istruzione a cui debbono riferirsi le lauree e i diplomi indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Per la seconda categoria, possono, per determinate contingenze dei servizi, sentito il Consiglio di amministrazione, essere banditi concorsi ai posti dell'11° grado, invece che a quelli del 13°; in tal caso è necessario, per essere ammessi ai concorsi medesimi, il titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

I concorsi ai posti di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

I concorsi sono per titoli e per esame, e le rispettive norme, come i programmi degli esami, sono stabiliti con lo stesso decreto che bandisce il concorso.

Il numero dei posti messi a concorso non può superare quello delle vacanze verificatesi nel biennio immediatamente anteriore alla data del bando di concorso.

Salve tutte le disposizioni di legge a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e dei sottufficiali, è in facoltà dell'Amministrazione di riservare non oltre la metà dei posti messi a concorso, al personale assunto per contratto a termine e al personale delle ricevitorie.

Art. 8.

Per l'ordine di preferenza, nell'assunzione in servizio, dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli 3 e 7 del presente ordinamento e per il periodo di prova che deve precedere la nomina al grado iniziale degli impieghi di ruolo, valgono le norme di cui agli articoli 17 e 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il periodo di prova deve essere compiuto nei servizi attivi con la qualifica di volontario per la I categoria, di alunno per la II categoria e di allievo commesso per il personale subalterno.

Art. 9.

Le nomine ai gradi 3° e 4° della I categoria sono conferite in conformità degli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925.

Le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del personale della categoria suddetta sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che contino nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni al grado 8° dei ruoli suddetti sono conferite in ragione di un terzo per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto, su designazione del detto Consiglio, agli impiegati del grado immediatamente inferiore.

Non può essere promosso al grado 6° del ruolo del personale direttivo postale-telegrafico chi non abbia prestato lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale, in funzioni del grado 7° ed 8°.

Art. 10.

I posti del grado 9° del personale di I categoria (ruolo del personale direttivo postale-telegrafico) sono conferiti per concorsi interni ai quali possono partecipare gl'impiegati di I categoria, con le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Gl'impiegati del ruolo transitorio di gruppo *A*, di cui al R. decreto n. 2028 del 23 ottobre 1924 e che abbiano i requisiti all'uopo stabiliti dalle vigenti disposizioni possono partecipare ai concorsi di cui sopra.

I posti del grado iniziale sono conferiti per due terzi agli estranei mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 6 del presente ordinamento, e per un terzo mediante concorso per esame, esclusivamente fra il personale di seconda categoria e i ricevitori, rispettivamente con 6 ed 8 anni di effettivo servizio, compreso, per gl'impiegati di II categoria, quello fuori ruolo, e che siano provvisti, tutti, del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'elenco degli ammessi ai concorsi è approvato con decreto del Ministro, sentito, per i concorrenti interni, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di avanzamento, di cui all'art. 16 del presente ordinamento.

I programmi di esame, generali, od anche specializzati a seconda dei servizi, sono stabiliti dal decreto Ministeriale che bandisce il concorso, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il giudizio è dato da Commissioni presiedute da un consigliere o da un referendario del Consiglio di Stato; a comporre le medesime sono chiamati, per le materie di coltura generale, insegnanti di scuole medie o superiori, e per le materie tecniche e di servizio, funzionari di grado non inferiore al 6°.

Art. 11.

Le promozioni dal grado 9° al grado 8° nel personale di II categoria, ruolo *a*) (capi di ufficio) sono conferite, nel limite dei posti vacanti nel grado 8° stesso, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16.

Le promozioni ai gradi sino al 10° incluso, nel ruolo del personale esecutivo, sono conferite per anzianità congiunta al merito agli impiegati dei gradi immediatamente inferiori dello stesso ruolo, con decreto Ministeriale, previo parere del Consiglio di amministrazione, su designazione delle Commissioni di avanzamento suddette.

Art. 12.

Le nomine ai posti di grado 9° del ruolo dei capi di ufficio di II categoria sono conferite al personale del ruolo esecutivo, mediante esami di idoneità ed esami di concorso per merito distinto, con le norme stabilite dal primo comma dell'art. 115 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Sono ammessi a tali concorsi anche gl'impiegati dei ruoli transitori dei gruppi *B* e *C* di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, e che abbiano i requisiti prescritti.

Sono inoltre applicabili agli esami stessi le norme risultanti dai commi 4°, 5° e 6° dell'art. 10 del presente ordinamento.

Art. 13.

Alla emanazione delle norme per l'ammissione e per le promozioni nel ruolo tecnico speciale del personale di II categoria e nei ruoli del personale subalterno, in quanto non sia previsto dal presente ordinamento, sarà provveduto con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le ammissioni e le promozioni del personale tecnico speciale, il decreto Ministeriale suddetto sarà emanato di concerto con la finanza.

Art. 14.

L'assegno numerico del personale, per ogni ufficio della Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 7, n. 12, del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, è stabilito periodicamente con decreto del Ministro per le comunicazioni, ed è specifico per gradi e funzioni degli impiegati ed agenti compresi nell'assegno medesimo.

Ogni impiegato ed agente è tenuto a disimpegnare mansioni di un grado diverso dal proprio, quando a giudizio della Amministrazione ciò sia richiesto da esigenze di servizio.

Art. 15.

Non più tardi del mese di marzo di ogni anno sono pubblicati i ruoli di anzianità del personale, con la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nei ruoli stessi è indicata, per ogni impiegato ed agente di grado superiore all'iniziale, la specializzazione che gli è riconosciuta, e cioè il servizio nel quale ognuno risulti essersi bene addestrato.

La specializzazione si riferisce ai seguenti servizi:

1° Amministrazione e contabilità;
2° Posta (movimento);
3° Posta (esercizio);
4° Telegrafo (costruzioni);
5° Telegrafo (apparati ed esercizio).

Degli impiegati ed agenti ai quali sia riconosciuta più di una specializzazione è tenuto conto come di aventi titolo di preferenza a parità di altri requisiti, per le promozioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente ordinamento.

Le norme per l'accertamento delle specializzazioni sono stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 16.

Sono costituite Commissioni provinciali e centrale di avanzamento allo scopo:

a) di designare i meritevoli delle promozioni al grado 8° nel ruolo dei capi d'ufficio, di II categoria;

b) di designare gli ammissibili ai concorsi per il grado 9° nei ruoli di I e di II categoria, ed i meritevoli delle promozioni da conferirsi nel grado stesso per scrutinio, ai sensi degli articoli 26, penultimo comma e 28 del presente ordinamento;

c) di designare i promovibili ai gradi inferiori al 9° nei ruoli suddetti ed ai posti di messaggero e capo-squadra di 2ª classe di cui all'art. 38 del presente ordinamento;

d) di fare le designazioni previste dall'art. 18.

Compongono le Commissioni stesse:

nell'Amministrazione centrale: il capo del servizio o dell'ufficio autonomo da cui dipende l'impiegato od agente, ed i capi dei servizi della ispezione e del personale; presiede il capo servizio più anziano;

nell'Amministrazione provinciale: il direttore provinciale, che le presiede, ed i capi dei due primi reparti della Direzione. Funge da segretario un impiegato di fiducia del presidente.

Le Commissioni di avanzamento si intendono costituite di diritto, per ragioni di carica, e senza bisogno di decreti di nomina, dai funzionari sopra indicati; in caso di assenza od impedimento di qualcuno di loro, il direttore generale

designa il funzionario che temporaneamente è destinato a sostituirlo.

Per gl'impiegati direttamente dipendenti, nell'Amministrazione centrale, dal capo del Servizio d'ispezione o da quello del personale, interviene come terzo nella Commissione, un altro capo servizio designato dal direttore generale.

Per gli impiegati direttamente dipendenti, nell'Amministrazione provinciale, dal direttore provinciale o dai capi dei due primi reparti, la designazione è fatta dal direttore medesimo e riveduta dal capo del Servizio del personale.

Per il personale dei Circoli di costruzione è competente la Commissione provinciale del capoluogo della sede del Circolo; ed il direttore del Circolo stesso, o chi è designato a sostituirlo, prende parte alla Commissione, in luogo del capo del 2° reparto.

Tutte le designazioni di cui al presente articolo sono fatte riservatamente e non hanno valore impegnativo.

Art. 17.

Le disposizioni relative alle qualifiche, di cui agli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, non sono applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Per le qualifiche riferentisi agli anni 1924 e 1925, l'esame dei ricorsi è limitato a quelli contro le qualifiche inferiori al distinto.

Art. 18.

Le Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16 designano alla fine di ogni anno al direttore generale il personale che si sia segnalato per operosità, capacità, condotta e rendimento; quello che abbia tenuto condotta normale, ed infine quello che, per non avere dato sufficiente prova di idoneità, diligenza e buona condotta, è proposto per le sanzioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Queste ultime designazioni debbono essere trasmesse al direttore generale insieme alle giustificazioni degli interessati, ai quali è fatta preventiva comunicazione.

Le altre sono inviate riservatamente. Le giustificazioni vanno prodotte entro 10 giorni.

Per gli impiegati di grado superiore al 9° e per i componenti le Commissioni di avanzamento, le designazioni di cui sopra sono fatte e rivedute anzichè dalle Commissioni di avanzamento, dai funzionari che, ai sensi del R. decreto sopra citato, avrebbero dovuto proporre e rivedere le qualifiche.

L'applicazione delle sanzioni punitive agli impiegati ed agenti designati con note sfavorevoli è deliberata con decreto Ministeriale su proposta del direttore generale.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 19.

Il personale del gruppo A (tabella n. 51, personale direttivo, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni) passa negli uguali gradi del ruolo di categoria (tabella n. 1, allegato A al presente ordinamento, ruolo del personale direttivo postale telegrafico) conservando l'ordine di ruolo e l'anzianità di grado di cui è provvisto.

Il personale eventualmente eccedente il numero dei posti fissati per ciascun grado vi resta in soprannumero fino a riassorbimento od a promozione.

Il funzionario indicato nell'art. 126 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923 prende posto nel grado 4° del ruolo sopra indicato, conservando il titolo di direttore generale.

Art. 20.

Nella prima applicazione del presente ordinamento possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli ingegneri specializzati (allegato A, tabella n. 1, lettera *b*), gli impiegati del ruolo del personale direttivo postale telegrafico che siano forniti del titolo di studio previsto dall'art. 6, secondo comma, del presente ordinamento ed abbiano esercitato mansioni tecniche per almeno un anno. Il passaggio di ruolo è deliberato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, previa valutazione dei titoli degli aspiranti, e si effettua al grado ed allo stipendio eguali a quelli del ruolo di origine.

I posti vacanti nel grado iniziale del ruolo predetto possono essere conferiti anche al personale ex telefonico di Stato, di ruolo od avventizio, purchè a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbia i requisiti voluti, oltre al titolo di studio di cui al citato art. 6. Non è applicabile alle nomine stesse la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 5 del presente ordinamento.

Effettuati i detti trasferimenti e le dette nomine, i posti che rimarranno vacanti saranno conferiti nella prima applicazione del presente ordinamento e fino al 1° dicembre 1929:

quelli dei gradi 5°, 6° e 7° con le norme di cui all'art. 26, secondo comma;

quelli degli altri gradi, con le norme comuni, meno per l'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami per il 9° grado, che sarà computata nel modo previsto dall'art. 26, comma 4°, sino al 1° dicembre 1927.

Art. 21.

Il personale dei gradi 7° ed 8° del gruppo *B* sarà inscritto in un quadro separato di commissari e ragionieri, conservando il grado ed il trattamento economico di cui è fornito e mantenendo le attuali funzioni.

Il quadro dei commissari e ragionieri è conservato sino ad eliminazione e in esso non si fanno nuove nomine, ma solo promozioni dal grado 8° ai posti vacanti nel grado 7°.

Tali promozioni sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione.

I posti man mano soppressi per eliminazione nel quadro di commissari e ragionieri di cui al presente articolo andranno in aumento ai posti dei gradi 10° e 11° del ruolo *a*) del personale di I categoria.

Art. 22.

Il personale del grado 9° del gruppo *B* passa nell'eguale grado del personale di II categoria (ruolo *a*) personale dei capi di ufficio).

Il personale dei gradi 10° e 11° del gruppo *B* passa agli eguali gradi del personale di II categoria (ruolo *b*) personale esecutivo).

Il personale di cui ai comma precedenti conserva lo stipendio spettantegli al 1° luglio 1926, e consegue i successivi aumenti di stipendio alle medesime scadenze alle quali sarebbe maturato il diritto se fosse rimasto in ruolo di gruppo *B*.

Art. 23.

Gli impiegati dei gradi dal 9° al 13° del gruppo *C*, personale contabile ed esecutivo, passano: quelli del grado 9°

all'eguale grado del personale di II categoria, ruolo *a*), capi di ufficio, e quelli dei gradi 10°, 11°, 12° e 13° agli eguali gradi del personale di II categoria, ruolo *b*), personale esecutivo, conservando, tutti, l'ordine di ruolo.

A parità di grado e di anzianità di grado cogli impiegati provenienti dal gruppo *B*, di cui al precedente articolo, si collocano in ordine di ruolo dopo i medesimi.

Gli impiegati eventualmente eccedenti il numero dei posti fissati per ciascun grado, vi restano in soprannumero fino a riassorbimento o a promozione.

Art. 24.

Il personale tecnico (gruppo *C*, tabella n. 51, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) passa agli eguali gradi del personale di II categoria, ruolo *c*), personale tecnico speciale, conservando l'ordine di ruolo e l'anzianità di grado di cui è provvisto.

Alle eventuali eccedenze numeriche in confronto ai posti del nuovo ruolo si applica la norma di cui al 3° comma del precedente articolo.

Art. 25.

Il personale tecnico di manutenzione ed il personale subalterno (tabelle n. 32, allegato IV, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) passa nei ruoli *a*) e *b*) del personale subalterno (tabella n. 3, allegato *A* al presente ordinamento), nel modo seguente:

i commessi superiori passano all'egual grado del ruolo *a*); i capi commessi passano al grado di messaggeri ed assimilati di 2ª classe, e i primi commessi e commessi passano agli eguali gradi del ruolo *b*).

Tutti conservano l'ordine di ruolo e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Il personale eccedente il numero dei posti fissato per ciascun grado vi resta in soprannumero fino a riassorbimento o a promozione.

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente ordinamento e fino al 1° dicembre 1929, per il conferimento dei posti vacanti nei seguenti gradi del personale di I categoria (ruolo del personale direttivo) si osservano le norme speciali qui appresso stabilite.

I posti del 5°, del 6°, e del 7° grado sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado immediatamente inferiore, prescindendo dalle altre condizioni stabilite dall'articolo 9 del presente ordinamento.

I posti del grado 9° sono conferiti:

a) per 2 terzi, mediante esami, agli impiegati di I categoria, con le norme di cui all'art. 10 del presente ordinamento (commi 1°, 2° e 3°);

b) per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, agli impiegati di II categoria, di grado non inferiore all'11°, provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Sino al 1° dicembre 1927, per l'ammissione agli esami ed ai concorsi di cui sopra per il 9° grado, i limiti minimi di anzianità stabiliti dalle norme richiamate dall'art. 10 del presente ordinamento sono ridotti di 2 anni, computando agli effetti dell'anzianità stessa, il servizio di ex combattente e quello comunque prestato in funzioni di impiegato, compreso il servizio fuori ruolo, e sempre che l'anzianità dei concorrenti nel ruolo di I categoria, od in quello di II categoria con diritto a trattamento di gruppo *B*, non sia inferiore a 2 anni, alla data del bando di concorso.

Inoltre, nella prima applicazione del presente ordinamento e fino al 1° dicembre 1926, i posti riservati al personale di cui alla lettera *a*) del precedente 3° comma, sono conferiti con le norme di cui al 2° comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, salvo per il computo dell'anzianità di servizio, che deve essere fatto con le norme sopra stabilite.

Sono abrogati gli articoli 129 e 130 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 27.

Nella prima applicazione del presente ordinamento potranno essere conferite promozioni in soprannumero ai gradi 7°, 8° e 9° del personale di I categoria, ruolo *a*), personale direttivo postale telegrafico, su designazione del Consiglio di amministrazione e col criterio del merito comparativo. Le promozioni stesse saranno conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità minima di servizio di ruolo, di 30 anni se del grado 8°, 25 anni se del grado 9°, 20 anni se del grado 10°.

Le promozioni da conferire con detti criteri non potranno superare il numero di:

20 per il grado 7°;
22 per il grado 8°;
38 per il grado 9°.

Ai posti in soprannumero nei vari gradi per effetto delle promozioni di cui sopra, dovrà corrispondere una diminuzione di egual numero complessivo di posti nei gradi 10° ed 11°.

I posti soprannumerari predetti dovranno successivamente ridursi nei rispettivi gradi 7°, 8° e 9° e tornare in aumento ai gradi 10° ed 11° sino ad equiparazione coi posti di ruolo, in ragione di uno ogni 4 posti, che si faranno vacanti nei gradi 7°, 8° e 9° suddetti, dopo la prima applicazione del presente ordinamento.

Art. 28.

Sino al 1° dicembre 1926, i tre quarti dei posti del grado 9° nel personale di II categoria (ruolo *a*) capi di ufficio), che, ai termini del precedente art. 12, sono da conferirsi previo esame d'idoneità, vengono assegnati in base ad una graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16, fra gl'impiegati del ruolo *b*) personale esecutivo, che contino almeno 15 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di alunnato, alla data del 1° dicembre 1923.

E' abrogato l'art. 131 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 29.

Sono mantenuti, al personale che ne abbia diritto, gli assegni stabiliti dall'art. 127 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con le modificazioni di cui all'art. 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 30.

I ruoli speciali e l'ordinamento del personale delle nuove Provincie, di cui al R. decreto-legge n. 760 del 1° maggio 1925, saranno modificati per metterli in armonia con i ruoli e con l'ordinamento risultanti dal presente ordinamento.

Le modificazioni saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, d'accordo col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministra-

zione delle poste e dei telegrafi, ed avranno effetto dal 1° luglio 1926.

Art. 31.

I ruoli transitori istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1924, n. 2028, convertito in legge con la legge del 21 marzo 1926, n. 597, saranno soppressi dopo che tutto il personale in esso previsto vi sarà stato sistemato.

Il personale stesso passerà nei ruoli del personale di I e II categoria e del personale subalterno, con le norme previste, a seconda dei ruoli e dei gradi di provenienza, dagli articoli 19, 22, 23, 24 e 25 del presente ordinamento.

Tali passaggi si effettueranno in soprannumero, ed eventualmente in aggiunta ai funzionari ed agenti di pari grado e ruolo già collocati in soprannumero a norma degli articoli predetti; e salvo riassorbimento.

Il personale avventizio, dichiarato sistemabile che non trovi sistemazione nei ruoli transitori istituiti col R. decreto-legge n. 2028 sopra citato, potrà essere assunto con contratto a termine, senza formalità di esame, e sempreché si verifichino le condizioni richieste per l'assunzione di tale personale, dal 4° comma dell'art. 3 del presente ordinamento.

Art. 32.

La disposizione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è applicabile a tutto il personale avventizio ex combattente, sistemato o da sistemare, nei ruoli del gruppo *C* ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, i posti di messaggero e capo-squadra di 1ª classe istituiti nel ruolo *b*) del personale subalterno, saranno conferiti con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, e su designazione delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16, agli attuali capi commessi che maggiormente si siano segnalati nelle funzioni di messaggero, capo-squadra o ripartitore. Il collocamento degli agenti prescelti avrà luogo allo stipendio iniziale della 1ª classe e senza variare l'ordine di ruolo in cui si trovavano al 30 giugno 1926.

I posti che dopo l'applicazione del presente ordinamento si faranno vacanti nella detta classe saranno conferiti con norme da stabilire ai sensi dell'art. 13.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, oltre le promozioni suddette, potranno esserne conferite altre in soprannumero, con le stesse norme, sino al limite massimo di 400, da assorbire con le vacanze successive per metà dei posti che si renderanno disponibili nel suddetto grado di messaggero ed assimilato di 1ª classe.

Art. 34.

Salvo per quanto non sia diversamente disposto dal presente ordinamento, i posti nei gradi iniziali dei ruoli organici di cui alle annesse tabelle non saranno considerati vacanti, se non dopo che avrà avuto compimento, in ciascun ruolo, l'assorbimento del personale in soprannumero, compreso quello proveniente dai ruoli transitori istituiti col R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028.

Ai posti vacanti nei gradi superiori all'iniziale, nella prima applicazione del presente ordinamento, si provvede mediante promozione del personale in attività di servizio, con le norme stabilite dai precedenti articoli.

Art. 35.

Agli ex capi d'ufficio, inquadrati nel grado 9° del gruppo *C* col titolo di ufficiali capi, ai sensi dell'art. 122 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e collocati a riposo prima dell'andata in vigore del presente ordinamento, può essere conferito, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il titolo onorifico di capi di ufficio.

Art. 36.

Gli attuali allievi commessi, nominati in applicazione dell'art. 99 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni, e che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sono collocati, con effetto dal 1° dicembre 1924, nel grado iniziale del ruolo del personale tecnico di manutenzione e del personale subalterno (di cui alla tabella 32, allegato IV, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), anche in soprannumero.

Art. 37.

Restano fermi i concorsi banditi per i posti del grado 9° dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, vacanti anteriormente alla data del 1° luglio 1926.

Il personale che viene promosso o nominato al detto grado dei ruoli di I e II categoria a norma del presente ordinamento, sarà collocato con riserva di anzianità rispetto ai vincitori dei concorsi su detti, i quali saranno nominati, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dal 30 giugno 1926 ed avranno precedenza in ruolo.

Art. 38.

Il personale che, a norma del presente ordinamento, fa passaggio nei ruoli di II categoria, in gradi inferiori al 10°, quando compia, in ciascun grado, l'anzianità richiesta per il conseguimento del massimo stipendio del grado stesso, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, previo parere del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16.

La stessa norma si applica, per la promozione di grado in grado, fino a quello di messaggero e capo-squadra di 2ª classe, a favore del personale collocato nel ruolo *b*) del personale subalterno.

Art. 39.

A decorrere dal 1° febbraio 1927 sarà provveduto al licenziamento dei giornalieri, impiegati ed agenti, assunti precariamente in servizio presso gli uffici principali per deficienza di personale di ruolo.

Il licenziamento dovrà essere compiuto entro il 30 giugno 1927.

Sarà fatta eccezione per il personale ex avventizio licenziato senza demeriti in seguito all'applicazione dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153, e 7 giugno 1923, n. 1514, e poi riassunto come giornaliero secondo è detto nel 1° comma del presente articolo, nonchè pei giornalieri ex-combattenti.

Il personale stesso, qualora abbia dato buona prova per assiduità, condotta ed attitudini, sarà mantenuto in qualità di giornaliero negli uffici ove se ne manifesti il bisogno, e sarà poi confermato per contratto a termine, a mano a mano che si verificheranno riduzioni nei posti di ruolo, ai sensi dell'art. 3, e con esonero dalla prova di esame.

La riammissione, per contratto a termine, del personale femminile, potrà essere consentita anche prescindendo dalle condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 3 sopra citato.

Art. 40.

Ferme le nomine degli invalidi di guerra assunti in servizio in qualità di impiegati assimilati ad avventizi effet-

tuato in applicazione dell'art. 95 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dal R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, gli invalidi di guerra che assunti fino all'8 giugno 1920 si trovano nelle condizioni stabilite nel citato art. 95 e che, anteriormente alla data del presente decreto hanno domandato l'applicazione della disposizione citata, se forniti del titolo di studio richiesto nella lettera *a*) dell'art. 95 suddetto, sono sistemati in ruolo a norma dell'articolo medesimo con la decorrenza ivi prevista o con quella successiva della loro assunzione in servizio.

Art. 41.

Il personale avventizio, o di ruolo, in servizio, che abbia prestato promessa solenne o giuramento con formole diverse da quelle prescritte dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, deve rinnovare tali atti in conformità delle formole prescritte dagli articoli stessi.

Chi non adempie a tale obbligo è dichiarato dimissionario d'ufficio, ai sensi dell'art. 46, comma 3°, del Regio decreto sopracitato.

Art. 42.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente ordinamento e sono abrogate quelle contrarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO A - TABELLA N. 1.

Personale di I categoria.

a) *Ruolo del personale direttivo postale telegrafico.*

Grado		Numero dei posti
3°	Direttore generale di amministrazione	1
4°	Capi servizio di 1ª classe	1
5°	Capi servizio di 2ª classe ed assimilati	10
	Direttore capo della Ragioneria centrale	1
6°	Direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati	90
7°	Direttori provinciali di 2ª classe ed assimilati	140
8°	Ispettori ed assimilati	170
9°	Vice ispettori ed assimilati	280
10° 11°	Allievi ispettori ed assimilati	220
		913

b) *Ruolo degli ingegneri specializzati.*

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali tecnici	2
6°	Ispettori superiori tecnici	4
7°	Ispettori tecnici principali	4
8°	Primi ispettori tecnici	5
9°	Ispettori tecnici	7
10°	Allievi ispettori tecnici	8
		30

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Il trattamento economico del personale di 1ª categoria è quello stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, per il personale di gruppo *A*.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO A - TABELLA N. 2.

Personale di II categoria.

a) *Capi di ufficio.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe ed assimilati	175
9°	Capi di ufficio di 2ª classe ed assimilati	1700
		1875

b) *Personale esecutivo.*

Grado		Numero dei posti
10°	Ufficiali esecutivi di 1ª classe	1283
11°	Ufficiali esecutivi di 2ª classe	2139
12°	Ufficiali esecutivi di 3ª classe	3850
13°	Ufficiali esecutivi di 4ª classe	853
		8125

c) *Personale tecnico speciale.*

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore dell'officina centrale	1
9°	Direttori di officina	34
10°	Meccanici principali	34
11°	Meccanici	56
12°	Meccanici aggiunti	102
13°	Allievi meccanici	23
		250

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Al personale di II categoria si applica il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi del gruppo *C*, dall'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Tuttavia per i funzionari provvisti di licenza di scuola media di secondo grado, assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del presente ordinamento, la durata dei periodi di avanzamento nello stipendio è ridotta a quella stabilita per i corrispondenti gradi del gruppo *B*.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO A - TABELLA N. 3.

Personale di III categoria (personale subalterno).

a) *Ruolo speciale.*

	Numero dei posti
Commessi superiori	2

b) Ruolo comune.

	Numero dei posti
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe	400
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe	2307
Primi commessi ed equiparati	6545
Commessi ed equiparati	748
	10.000

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Al personale subalterno si applica il trattamento previsto dall'allegato V, tabella n. 6, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, come segue:

ai commessi superiori del ruolo speciale *a*) ed ai messaggeri ed equiparati di 1ª classe del ruolo *b*), si applica il trattamento stabilito per i commessi superiori;

ai messaggeri ed equiparati di 2ª classe, quello stabilito per i capi commessi;

ai primi commessi ed ai commessi, quello dei gradi corrispondenti della tabella suddetta.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

Numero di pubblicazione 2030.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1734.

Emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a banche operanti fuori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di emanare ulteriori norme per la diffusione dei buoni postali fruttiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a banche operanti fuori del Regno e che verranno all'uopo designate con suo decreto, sentito il Comitato centrale per l'amministrazione dei buoni.

Art. 2.

La misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I buoni ceduti alle banche potranno da queste, a loro volta, essere ceduti mediante girata.

Oltre la prima non è ammessa alcun'altra girata.

Art. 4.

Sono estese ai buoni dell'art. 1 tutte le disposizioni dei Regi decreti-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, e 10 luglio 1925, n. 1241, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 5.

All'ordinamento del servizio dei buoni ed a tutto quanto altro possa occorrere per l'esecuzione del presente decreto, compresi gli accordi e convenzioni con le banche designate, sarà provveduto mediante decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà inserto nella raccolta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 86. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2031.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1715.

Aumento degli stipendi al personale del Pio istituto della Santa Casa di Loreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1095, che riordina l'Amministrazione del Pio istituto della Santa Casa di Loreto;

Riconosciuta la necessità di modificare il trattamento economico agli impiegati di cui alla tabella organica annessa al predetto Regio decreto, per adeguarlo alle mutate esigenze della vita;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella organica degli impiegati amministrativi del Pio istituto della Santa Casa di Loreto, annessa al R. decreto 14 luglio 1921, n. 1095, è modificata nei sensi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 67. — CASATI.

Tabella organica degli impiegati amministrativi del Pio istituto della Santa Casa di Loreto.

QUALIFICA	Stipendi		Osservazioni
	minimo	massimo	
	Lire	Lire	
1. *Ufficio di segreteria.*			
Segretario	12,000	18,000	Non sono dovuti i diritti di segreteria.
Archivista	6,000	9,000	
Copista	4,0 0	6,000	
2. *Ufficio di ragioneria.*			
Ragioniere	8,000	12,000	
1° applicato	6,000	9,000	
2° applicato	5,000	7,500	
3. *Ufficio tecnico.*			
Direttore dell'ufficio tecnico	10,000	15,000	Non sono dovute competenze speciali.
Applicato tecnico	7,000	10,500	
Applicato rurale	6,000	9,000	
Guardie campestri	4,800	7,20	
Economo	6,000	9,000	
Commesso	4,000	6,000	
Guardia urbana	4,000	6,000	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 2032.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1721.**

Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera Cappuccini (Aquila).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla polveriera Cappuccini in Aquila sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 72. — CASATI.

N. B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 2033.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1722.**

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Coseat.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Coseat sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 73. — CASATI.

N. B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1724.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Sesana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Sesana sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 75. — CASATI.

N. B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 2035.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1725.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Medeuzza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Medeuzza sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 76. — CASATI.

N. B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 2036.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1726.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Ficuzza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Ficuzza sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 77. — CASATI.

N. B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1926.
Nomina del Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'ente autonomo « Fiera campionaria di Milano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'ente autonomo « Fiera campionaria di Milano ».

Visto il telegramma in data 30 settembre 1926 del presidente del predetto ente che annuncia le dimissioni dell'intero Consiglio d'amministrazione;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento dell'ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria di Milano ».

L'ing. Piero Puricelli è nominato Commissario governativo per la temporanea amministrazione dell'ente.

La durata dei poteri del Commissario è di tre mesi, salvo proroga, da concedersi con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 ottobre 1926.
Autorizzazione della costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 5 ottobre 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo si intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 10 ottobre 1926.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l' « Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette ».

Art. 2.

L'Associazione si propone:

a) di tutelare, nell'ambito della legge, gli interessi generali degli esattori e ricevitori nonchè quelli individuali che assumono carattere ed importanza generali;

b) di promuovere e di agevolare iniziative dirette a creare rapporti di mutualità nella funzione esattoriale e possibilmente uniformità di indirizzo nel campo tecnico;

c) di prestare consulenza ed assistenza agli associati.

Art. 3.

Possono essere soci dell'Associazione gli esattori e ricevitori delle imposte dirette che ne facciano domanda, sempre che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

La iscrizione a socio ha effetto per la durata del contratto di appalto esattoriale.

L'assemblea potrà iscrivere soci onorari coloro che a suo giudizio abbiano acquistato speciali benemerenze verso l'Associazione e coloro che già coprivano l'ufficio di esattore o di ricevitore.

Art. 4.

I soci appartenenti alla stessa Provincia possono costituirsi in Federazione provinciale.

La Federazione svolge, nell'ambito della legge, azione autonoma a tutela degli interessi degli esattori e del ricevitore esclusivamente per questioni di carattere locale, tranne per quelle la cui trattazione sia dall'Associazione nazionale avocata a sè stessa.

L'amministrazione ed il funzionamento della Federazione provinciale sono regolati da uno statuto sottoposto alla ratifica dell'Associazione ed all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 6.

All'assemblea, oltre le attribuzioni che le siano demandate dalle leggi e da altre disposizioni del presente statuto, compete:

a) approvare e modificare lo statuto, salva sempre l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e fra questi il presidente dell'Associazione;

c) delibera sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione ed in genere su tutte le proposte che le vengano sottoposte dal Consiglio direttivo o da un gruppo di almeno 50 soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate in Congressi nazionali oppure col sistema del referendum.

Art. 7.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea soltanto i soci in regola con i pagamenti dei contributi dovuti all'Associazione nonchè i soci onorari.

Ciascun socio, anche onorario, ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, altri soci, ma non in numero superiore a quattro. Tuttavia, il presidente di una Federazione provinciale o il fiduciario provinciale, ha diritto a tanti voti quanti sono i soci della rispettiva Provincia in regola con i pagamenti dei contributi all'Associazione, dedotto il numero dei soci di quella stessa Provincia intervenuti personalmente all'assemblea.

Art. 8.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno ed è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza od impedimento dal membro del Consiglio direttivo da lui designato.

Il presidente dell'assemblea nomina fra i presenti un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Qualunque sia il numero degli intervenuti, sono valide le deliberazioni che ottengano la maggioranza di voti e le deliberazioni prese vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri, che durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Ad esso spetta:

a) attuare le direttive stabilite dall'assemblea;

b) esercitare l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Associazione;

c) coordinare l'azione delle Federazioni provinciali e dove queste manchino nominare fiduciari provinciali;

d) convocare l'assemblea in Congresso nazionale, fissandone la data ed il luogo, e indire il referendum, determinandone le modalità;

e) nominare ogni anno un Collegio di tre sindaci per la verifica dei conti;

f) nominare, salvo ratifica della prossima assemblea, i membri del Consiglio in sostituzione di quelli che, prima della scadenza del biennio, cessassero dalla carica per dimissione, morte o qualsiasi altra causa;

g) deliberare inoltre su tutte le proposte che gli siano sottoposte dal presidente dell'Associazione o da almeno tre dei suoi membri e che non rientrino nella competenza dell'assemblea.

Esso può delegare parte delle sue attribuzioni a due o più dei suoi membri, che avranno facoltà di aggregarsi uno o più soci esperti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'Associazione ed è convocato dallo stesso o dietro richiesta di almeno due dei suoi membri.

Esso delibera validamente con l'intervento di almeno cinque consiglieri ed a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale la proposta che riscuote il voto del presidente.

Art. 11.

Al presidente dell'Associazione, la cui elezione dev'essere ratificata dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, compete:

a) rappresentare l'Associazione nei suoi rapporti con le autorità governative e con i terzi;

b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;

c) provvedere per la contabilità e corrispondenza dell'Associazione e per la pubblicazione del bollettino sociale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal membro del Consiglio direttivo designato dal presidente.

Art. 12.

Le cariche sociali, sia dell'Associazione nazionale che delle Federazioni provinciali, possono essere affidate soltanto ai soci che siano iscritti nel Partito nazionale fascista.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di trasferta nella misura riconosciuta dal Consiglio direttivo.

Art. 13.

Alle spese pel funzionamento dell'Associazione sarà provveduto mediante contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun socio, da riscuotersi secondo le modalità che saranno stabilite dal presidente.

Il contributo è fissato in relazione all'ammontare del carico annuo di ciascuna esattoria o ricevitoria nella seguente misura:

Carico complessivo	Contributo annuo
1ª categoria, fino a L. 300,000	L. 30
2ª categoria, da oltre L. 300,000 a L. 500,000	» 50
3ª categoria, da oltre » 500,000 a » 1,000,000	» 100
4ª categoria, da oltre » 1,000,000 a » 2,000,000	» 150
5ª categoria, da oltre » 2,000,000 a » 5,000,000	» 200
6ª categoria, da oltre » 5,000,000 a » 10,000,000	» 300
7ª categoria, da oltre » 10,000,000 a » 50,000,000	» 500
8ª categoria, da oltre » 50,000,000	» 2000

I fondi sociali saranno depositati presso la Cassa esattoriale mutua italiana.

Art. 14.

Il giornale ufficiale dell'Associazione è *L'Esattore* che viene spedito gratuitamente a ciascun socio. Tutti i soci hanno diritto di collaborare al giornale. Le inserzioni, anche a richiesta dei soci, sono a pagamento.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1926.

Aumento del dazio doganale sulla carta da giornali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri, e col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Articolo unico.

Il dazio di confine per la carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali, di cui alla voce 847 *a* 1. *a*) 1. della tariffa generale dei dazi doganali in vigore, è aumentata da L. 5 a L. 8 il quintale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il 1° novembre 1926.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1926.

I Ministri:
MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1926.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Columbia Ohio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Columbia Ohio dipendente dal Regio consolato a Cleveland.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 14 ottobre 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » dell'8 ottobre 1926, n. 234, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'art. 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti consolari.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel porto di Paranaguà nello Stato di Paranà (Brasile);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Paranaguà nello Stato di Paranà (Brasile) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907 modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.
I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 11 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 12

La signora Randisi Angela di Onofrio, moglie di Mendola Giuseppe, domiciliata in Girgenti, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1929 annessa al certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 381914 di L. 800 a favore della stessa denunciante, vincolato per dote.
Ai termini dell'art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R. decreto 23 maggio 1924, n. 827) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 settembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 16 ottobre 1926

Francia	70.34	New York	24.387
Svizzera	470.10	Dollaro Canadese	24.37
Londra	118.26	Oro	470.55
Olanda	9.77	Belgrado	42.95
Spagna	368.50	Budapest (pengö)	0.0343
Belgio	69.75	Albania (Franco oro)	467 —
Berlino (Marco oro)	5.81	Norvegia	5.85
Vienna (Schillinge)	3.45	Polonia (Sloty)	—
Praga	73.25	Rendita 3,50 %	66.90
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	125.28	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	22.52	Consolidato 5 %	87.375
Peso Argentino carta	9.91	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83691	65 —	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Palleroni* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Pandolfini Clotilde fu Giacomo, moglie di *Pallaroni* Giovanni, dom. a Palermo, vincolata.
Buono Tesoro novennale 1ª serie.	1038	Cap. 500 —	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Carlotta-Paola* di Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Pinchart *Paola-Carlotta* di Emilio, ved. Mowinckel.
Buono Tesoro settennale 2ª serie.	244	Cap. 10,000 —	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre *Carlotta* Pinchart fu Emilio, ved. Mowinckel.	Mowinckel Maria-Paola fu Augusto, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	206523	5,300 —	Sperati *Carlito* di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lu (Alessandria); con usuf. vital. a Sperati *Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).	Sperati *Carlo Felice* di *Natalino-Enrico*, minore, ecc. come contro; con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni, dom. a Lu (Alessandria).
»	206524	5,300 —	Sperati *Piero* di *Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Sperati *Pietro o Piero* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	766197	682.50	Sperati Carlo Felice di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Sperati Carlo Felice di *Natolino-Enrico*, minore ecc. come contro.
»	766198	682.50	Sperati *Pier Luigi* di Enrico, minore ecc. come la precedente.	Sperati *Pietro o Pier Luigi* di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	172302 196293 196297	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Carlo di *Natale-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Carlo di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» » »	172305 196292 196296	1,050 — 260 — 45 —	Sperati Pietro di *Natale-Enrico*, minore ecc. come la precedente, l'ultima rendita è con usuf. vital. a Sperati *Natale-Enrico* fu Giovanni.	Sperati Pietro di *Natalino-Enrico*, minore ecc. come contro; con usuf. vital a Sperati *Natalino-Enrico* fu Giovanni.
» »	64257 321939	35 — 20 —	Glorioso Iolanda fu *Stanislao*, minore sotto la p. p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Gloriuso *Stanislao*, dom. a Polizzi Generosa (Palermo).	Glorioso Iolanda fu *Francesco-Paolo-Stanislao*, minore sotto la p. p. della madre Carini Maria Stella, ved. di Glorioso *Francesco Paolo Stanislao*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	713908	119 —	Isaia Giacomo *Maria Francesco* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Dronero (Cuneo).	Isaia Giacomo-*Chioffredo Mario* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	289640	675 —	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *le ultime due* minori sotto la p. p. della madre Fiore Adelaide fu Domenico, ved. Figliolia Celestino, dom. a Foggia.	Figliolia Michele, Anna e Chiara fu Celestino, *minori* ecc. come contro.
3.50 % » »	754167 754168 754169	35 — 35 — 35 —	Denaro Alfio Denaro Archita Denaro Carmela } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Di Marzio Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta); con usuf. vital. a *Di Marzio Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).	Denaro Alfio Denaro Archita Denaro Carmela } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Di Marzo Maria-Salomè* vedova di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta); con usuf. vit. a *Di Marzo Maria-Salomè* di Raffaele, ved. di Denaro Francesco, dom. ad Elena (Caserta).
»	801674	290.50	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo di Vincenzo, dom. a Foggia.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
»	337599	140 —	Scaiella Francesca di *Paolo* nubile, dom. a Tricarico (Potenza).	Scaiella Francesca di *Francesco-Paolo*, nubile, dom. a Tricarico (Potenza).
Cons. 5%	67763	2,085 —	De Franchi Carlo fu Agostino, dom. a San Pier d'Arena (Genova); con usuf. vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *inabilitata sotto la curatela del marito Fenaroli Carlo di Ernesto*, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a De Franchi Innocenza Adele fu Agostino, *moglie di Fenaroli Carlo di Ernesto, inabilitata sotto la curatela di Antonio, vulgo Guido Storace*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.